

25 marzo 2020

Categorie: **Auto > Sanzioni**

## Covid-19 a Parma: spostamenti illegittimi colpiti da sequestro dell'autovettura

*Autore: Redazione Fiscal Focus*

L'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ha indotto il Governo ad emanare, nell'ultimo mese, una serie di misure restrittive, la cui violazione comporta importanti conseguenze sotto il profilo penale e amministrativo, emerse in tutta la loro evidenza dall'esito dei controlli che in questi giorni stanno svolgendo in massa le Forze di Polizia.

In sede di applicazione di tali misure sono emerse non poche discrasie nel comportamento degli Organi deputati ai controlli, soprattutto con riferimento alle fattispecie di reato effettivamente applicabili nei vari casi di inosservanza delle disposizioni restrittive contenute nella decretazione d'urgenza.

Per uniformare i comportamenti delle Forze di polizia, quanto meno a livello provinciale, in una direttiva articolata ed argomentata, la Procura di Parma formalizza le proprie conclusioni in ordine alle norme con le quali gli operatori impegnati nei controlli dovranno confrontarsi, nonché in ordine alle misure che dovranno adottare in sede di verbalizzazione.

Peraltro, in tale direttiva viene ventilata la possibilità di procedere al sequestro preventivo del mezzo utilizzato dalla persona che, trovandosi in transito lungo la pubblica via, non fornisce agli operatori di polizia una legittima motivazione del proprio spostamento.

**Profili sanzionatori penali**- Sotto il profilo sanzionatorio, la Procura in argomento richiama, quale norma primaria il D.L. n. 6/2020 il quale, all'art. 3, quarto comma prevede quanto segue: *"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale"*.

La disposizione testé citata punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

Ma la stessa sanzione è altresì espressamente richiamata nell'art. 4, co. 2 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, ai sensi del quale *"salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6"*. Peraltro, la direttiva evidenzia come tale ultima disposizione presenti un perimetro applicativo più ampio rispetto a quello contemplato dal D.L. n. 6/2020.

**Profili sanzionatori amministrativi** - Sotto il profilo amministrativo viene richiamata l'operatività del quarto comma del medesimo art. 3 del D.L. n. 6/2020, come integrato dall'art. 15 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14.

Ai sensi della norma da ultimo citata, *“salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto”*.

**Applicazione in concreto della normativa emergenziale**- Nella parte quinta della Direttiva in argomento, la Procura di Parma evidenzia come i maggiori dubbi interpretativi siano quelli concernenti:

- il divieto di ogni **spostamento** delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di **assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

**La “nuova” autodichiarazione** - Come dianzi evidenziato, ogni spostamento della persona al di fuori del proprio comune di residenza, ma anche all'interno dello stesso, dovrà essere giustificato da un'autodichiarazione da rilasciare agli organi di controllo.

Peraltro, in data 23 marzo 2020 è stata diramato dal Ministero dell'Interno il nuovo modulo da utilizzare per formalizzare le proprie motivazioni del trasferimento, aggiornato con le disposizioni, da ultimo, contenute nel D.P.C.M. 22 marzo 2020, in vigore dal 23 marzo.

La direttiva della Procura di Parma si sofferma anche sui controlli da effettuare da parte delle Forze di polizia sulla veridicità dell'autodichiarazione rilasciata dal soggetto controllato; a tal proposito, l'autodichiarazione potrebbe rivelarsi veritiera o falsa.

In caso di autodichiarazione veritiera, poi, la stessa potrebbe essere ritenuta dalle Forze di polizia idonea a giustificare lo spostamento, ovvero non idonea a tale scopo; così, ad esempio, se il soggetto fermato avesse dichiarato di essersi spostato per andare a far visita ad un amico, o per acquistare generi alimentari in una zona distante dalla propria abitazione, gli operatori di polizia procederanno a denunciare lo stesso per violazione dell'art. 650 c.p.

Nei casi dubbi, dispone la direttiva, gli agenti e ufficiali di P.G. dovranno comunque deferire il soggetto controllato all'Autorità giudiziaria, la quale farà poi le proprie valutazioni sulla legittimità o meno della giustificazione addotta.

**La falsa autodichiarazione** - Quando, invece, l'autocertificazione dovesse risultare falsa (verosimilmente a seguito dei controlli ex post, rispetto al momento del controllo), secondo la Procura di Parma verrà integrata l'ipotesi di cui all'art. 483 c.p. (falso ideologico commesso da privato in atto pubblico), punita con la reclusione fino a due anni, in quanto l'autodichiarazione elaborata dal Ministero dell'Interno rientra nella fattispecie di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Tale conclusione appare in contrasto con quanto, ad esempio, indicato nel citato modulo di autodichiarazione, ove viene espressamente citata la configurabilità del reato previsto dall'art. 495 c.p., fattispecie più grave rispetto alla precedente, in quanto punita con la reclusione fino a 6 anni.

Per giurisprudenza costante e consolidata, afferma la Procura di Parma, le false dichiarazioni ex art. 76 DPR n. 445/2000 integrano gli estremi del reato di cui all'art. 483 c.p. (da ultimo Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 32859 depositata il 22/07/2019).

L'art. 495, invece, punisce la falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, ovvero una situazione che, in punto di fatto, è completamente diversa rispetto a quella di cui all'art. 483 c.p.

**Il sequestro preventivo** - La direttiva affronta, infine, il problema del sequestro preventivo come, peraltro, ipotizzato nella Direttiva del Ministero dell'Interno n. 15766 del 12 marzo 2020.

Sul punto viene, *in primis*, distinto il caso in cui le violazioni commesse dal trasgressore riguardino il divieto di apertura di determinate attività commerciali, in violazione alle disposizioni contenute nei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La violazione di tali disposizioni, per quanto sancito dall'art. 3, co. 4 del D.L. n. 6/2020, come integrato dall'art. 15 del D.L. n. 14/2020, comporta (oltre alla violazione penale dianzi trattata), l'irrogazione della sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, che dovrà essere irrogata dal Prefetto competente per territorio, seguendo l'iter procedimentale disciplinato dalla Legge n. 689/1981.

In tali casi, osserva la Procura di Parma, il problema del sequestro preventivo (di natura penale) non si pone affatto, in quanto l'obiettivo della norma del codice di procedura penale (evitare che *"la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati"*) viene già assicurato dalla sanzione interdittiva disposta dal Prefetto.

***Il sequestro preventivo dell'autovettura*** - A diversa conclusione perviene la Procura di Parma con riferimento alle violazioni connesse agli spostamenti, in determinate condizioni, ammettendo l'applicabilità della misura ablatoria in commento.

Il nodo essenziale da sciogliere, secondo detta Magistratura, è la pertinenzialità dell'oggetto (in questo caso l'auto, o la moto) rispetto al reato, in quanto il sequestro mira a colpire la cosa pertinente al reato.

Dopo una breve disamina degli arresti più significativi sulla precipua materia, i Magistrati emiliani ammettono l'applicabilità del sequestro preventivo (impeditivo) ex art. 321 c.p.p., in quanto, *"nel caso del reato in esame (inosservanza del provvedimento dell'autorità che vieta lo spostamento al di fuori dei casi tassativamente indicati) l'auto (o la moto) non costituisce strumento occasionale di commissione del reato, bensì strumento essenziale, nel senso che è proprio grazie all'auto che il reato viene commesso, posto che l'auto è il mezzo attraverso il quale lo spostamento illecito viene attuato"*.

In considerazione di tale linea interpretativa, al fine di contemperare le esigenze preventive con quella di evitare aggravii superflui per l'erario, anche in considerazione della natura del reato e della finalità del precetto, a Procura ritiene opportuno che, qualora la forza di polizia intervenuta si determini per disporre il sequestro preventivo dell'auto, quest'ultima venga affidata in custodia allo stesso contravventore, che ovviamente avrà l'onere di riportare l'auto nel luogo di partenza per ivi tenerla a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.  
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY  
P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)